

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con **Il Ministro dello sviluppo**
economico

Vista la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea del 15 gennaio 1992, n.21, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1992, n. 18;

Visto il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, recante modifiche ai Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 29, comma *1-quater*, del Decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, come modificato dall'articolo *7-bis*, comma 1, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 3, del Decreto legge 25 marzo 2010, n.40 e successive modifiche e integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, che dispone che *"Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi"*;

Visto l'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie";

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ed in particolare Particolo 6, che

- esclude dall'ambito di operatività dello stesso sia il servizio taxi che il servizio di noleggio con conducente;

Sentita la Conferenza Unificata di cui al Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

DECRETA:

Articolo 1 (Finalità e contenuti)

1. Nelle more della ridefinizione dei contenuti della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il presente Decreto definisce disposizioni attuative, al fine di evitare pratiche di esercizio abusivo nell'attività di noleggio con conducente e del servizio taxi.

Articolo 2 (Competenze regionali e comunali)

1. Al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza, nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le Regioni garantiscono la pianificazione dei servizi pubblici non di linea, tenendo conto delle reali esigenze del fabbisogno locale, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente.

2. E' istituito, presso il CED della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un archivio informatico nazionale di soggetti titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente e di licenze per servizio taxi. L'archivio telematico è popolato da remoto dagli Enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni e delle licenze. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono stabiliti modalità e termini per la trasmissione telematica dei dati di cui al periodo precedente.

3. Per assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, le Regioni possono stabilire norme speciali comunque finalizzate ad una maggiore efficienza del servizio, tramite gli specifici regolamenti adottati dalle città metropolitane.

4. I Comuni che hanno istituito il servizio taxi individuano aree regolarmente segnalate per la sosta dei veicoli destinati a tale uso, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I Comuni che non hanno istituito il servizio taxi possono autorizzare i titolari di autorizzazione al noleggio con conducente a far sostare i veicoli in appositi spazi regolarmente segnalati ed a ciò destinati a norma del predetto articolo 5, comma 3.

Articolo 3

(Disposizioni relative ai servizi di noleggio con conducente)

1. Fermo restando il principio di territorialità sancito dalla citata legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto della evoluzione del mercato e delle innovazioni tecnologiche, intervenute nel tempo, al servizio di noleggio con conducente si applica quanto previsto nei successivi commi.

2. Nei comuni in cui è istituito il servizio taxi non è consentita, in assenza di una prenotazione di trasporto come disciplinata dal presente articolo, la sosta su strada dei veicoli adibiti a servizio da noleggio con conducente. Tali veicoli devono stazionare, in attesa di servizio, soltanto all'interno dell'autorimessa.

3. Ai veicoli destinati al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali o riservate al trasporto pubblico locale nonché l'accesso alle zone a traffico limitato, salve diverse limitazioni stabilite dal Comune per motivate esigenze di traffico, di sicurezza stradale o ambientale. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono effettuate con tecnologie a distanza.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate, anche tramite modalità telematiche, presso la sede del titolare dell'autorizzazione. L'inizio e il termine del servizio di noleggio con conducente avvengono presso la rimessa od il pontile di attracco situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 6. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire in altro luogo.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 comma 6 del presente decreto, il foglio di servizio, conforme ai modelli allegati al presente decreto rispettivamente per le prestazioni a tempo ed a viaggio, è compilato dal titolare dell'autorizzazione o da un suo delegato, riportando tutti i dati necessari ad una univoca identificazione del servizio, nel rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul trattamento dei dati personali sensibili. Il foglio di servizio è tenuto a bordo del veicolo, unitamente all'autorizzazione, durante l'espletamento del servizio medesimo e fino al rientro in rimessa o al pontile di attracco. Il foglio di servizio deve essere conservato presso la sede del vettore per trenta giorni decorrenti dalla data di svolgimento del servizio stesso ed esibito a richiesta degli organi preposti al controllo.

6. E' possibile derogare agli obblighi di cui ai commi 2 e 4 nei seguenti casi:

1. quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, posti entrambi nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, più prenotazioni di servizio oltre la prima;
2. quando riceve una nuova richiesta di servizio con destinazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

7. I Comuni o se del caso, ai sensi dell'articolo 2 comma 3, le Città metropolitane che hanno rilasciato l'autorizzazione definiscono le modalità operative volte ad accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui al presente decreto ed effettuano i pertinenti controlli e verifiche, anche con sistemi di controllo a distanza.

Articolo 4 **(Disposizioni in materia di servizi di taxi)**

1. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio taxi avvengono all'interno dell'area comunale o se del caso della Città metropolitana, salvo che non vi siano accordi tra i Comuni o le Città metropolitane. L'attesa dell'utente può avvenire negli orari dei turni di servizio in posteggi appositi individuati dal Comune per lo stazionamento o durante la circolazione stradale.

2. Non è consentito al servizio taxi rifiutare alcuna corsa che parte dal territorio comunale o comprensoriale, anche se richiesta tramite tecnologie a distanza, qualora abbia come destinazione lo stesso Comune o comprensorio.

3. I Comuni o le Città metropolitane che hanno rilasciato la licenza, monitorano anche con sistemi di controllo a distanza il regolare svolgimento del servizio.

4. I Comuni o se del caso, ai sensi dell'articolo 2 comma 3, le Città metropolitane possono prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi svolgano servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

Articolo 5 (Utilizzo di strumenti tecnologici)

1. Per favorire una più efficace organizzazione del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente è consentito l'utilizzo di tecnologie di chiamata a distanza quali, a titolo esemplificativo, radiotaxi, o sistemi equipollenti o applicazioni web aventi analoghe funzioni. Le tecnologie di chiamata a distanza non sostituiscono il tassametro, ove previsto, ai fini della determinazione del costo del servizio per l'utente.

2. I soggetti titolari e gestori delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra i passeggeri e i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o le imprese autorizzate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 1:

- a) sono iscritti al registro di cui al comma 5;
- b) hanno sede legale e domicilio fiscale nell'ambito dell'Unione europea.

3. Non è consentita l'attività di intermediazione, tramite le piattaforme tecnologiche di cui al comma 1, da parte di soggetti che non rispettano quanto previsto al medesimo comma 2.

4. Non è consentita l'attività di intermediazione tra il passeggero e il conducente, anche tramite piattaforme informatiche, quando il contratto di trasporto che viene in essere è oneroso.

5. E' tenuto a cura del **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** il registro delle piattaforme tecnologiche di intermediazione, tra i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e le imprese titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'AGID, possono essere definite le modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio, di cui all'articolo 3 comma 5, in formato digitale.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO